

DICHIARAZIONI

Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risoluzione 53/E/2021](#), pubblicata ieri, **5 agosto**, l'Agenzia delle entrate ha illustrato i **termini di versamento** delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali a seguito della **proroga al 15 settembre** disposta dalla **legge di conversione del Decreto Sostegni bis** ([articolo 9 ter D.L. 73/2021](#)).

Possono beneficiare della richiamata proroga tutti i **contribuenti** che, contestualmente:

- **esercitano**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa**, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (**5.164.569,00 euro**).

La proroga al 15 settembre si applica quindi **anche** ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il **regime forfettario**;
- applicano il **regime fiscale dei c.d. "minimi"** ([articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#));
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfettari**;
- ricadono nelle **altre cause di esclusione dagli Isa**;
- **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#), aventi i requisiti prima richiamati.

Tutto quanto appena premesso, l'Agenzia delle entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha dunque richiamato i seguenti **termini di versamento**:

- **entro il 15 settembre 2021** tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (**titolari o**

non titolari di partita Iva) possono versare gli importi **in unica soluzione**;

- nel caso di **versamento rateizzato**, se il contribuente è **titolare di partita Iva**, deve versare la **prima rata entro il 15 settembre**, e, **il giorno dopo (16 settembre)**, la **seconda**, con versamento delle successive entro il **18 ottobre** e il **16 novembre**. Se il contribuente, invece, **non è titolare di partita Iva** (perché partecipa a società, associazioni e imprese ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#)) la **seconda rata è più "distante" dalla prima**, essendo fissata, nel rispetto delle regole generali, **al 30 settembre**, con versamento delle successive entro il **2 novembre** e il **30 novembre**.

Non è possibile differire il versamento in scadenza il **15 settembre 2021** di ulteriori 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Di seguito si richiama la **tabella riepilogativa di sintesi** proposta dall'Agenzia delle entrate nella sua **risoluzione**.

TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	16 settembre	0,01
3	18 ottobre	0,34
4	16 novembre	0,67

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	30 settembre	0,17
3	2 novembre	0,50
4	30 novembre	0,83

Il **contribuente**, tuttavia, **potrebbe aver già iniziato a versare le rate**, nel rispetto dei **piani di rateazione previsti prima** della proroga in esame.

In tal caso:

- **tutte le rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021** possono considerarsi **scadenti il 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.**
- sulle **rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021** sono dovuti gli **interessi** al tasso del 4% annuo, **a decorrere dal 16 settembre 2021.**

Eventuali **interessi di rateazione già versati, non più dovuti** per effetto della proroga, possono essere **scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.**

La **risoluzione** riconosce **poi** ai contribuenti la possibilità di effettuare **versamenti “liberi”** (ovvero senza avvalersi di alcun piano di rateazione) **entro il 15 settembre**, versando la differenza a saldo:

- **in un'unica soluzione entro la stessa data del 15 settembre**
- in un massimo di **quattro rate**, con **scadenza della prima il 15 settembre** e con applicazione degli **interessi a partire dalla rata successiva alla prima.**